MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

Art. 8

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 44

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. (3)

Versione in vigore dal 14 novembre 1999, non più in vigore dal 18 dicembre 1999 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive
Estremi	Decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 23 febbraio 1999, n. 44 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera b)) che le disposizioni del presente decreto sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della stessa L. 44/1999 e comunque non oltre il 14/09/1999.

(3) La L. 23 febbraio 1999, n. 44, come modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera b)) che le disposizioni del presente decreto sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della stessa L. 44/1999 e comunque non oltre il 02/03/2000.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-a-sostegno-delle-vittime-di-richieste-estorsive/art-8-provvedimento-abrogato-dalla-l-23-febbraio-1999-n-44/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it